



DIREZIONE REGIONALE /STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99): .....

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO / POSIZIONE DI STAFF: Servizio Difesa del Suolo

UFFICIO: Attività Amministrative del Suolo

# GIUNTA REGIONALE

Seduta del **- 6 APR, 2017** Deliberazione N. **168**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di **- 6 APR, 2017**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente

Sig. **Dott. Luciano D'ALFONSO**

con l'intervento dei componenti:

- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| 1. <b>DI MATTEO</b>          | 6. <b>PAOLUCCI</b> |
| 2. <b>LOLLI</b>              | 7. <b>PEPE</b>     |
| 3. <b>GEROSOLIMO ASSENTE</b> | 8. _____           |
| 4. _____                     | 9. <b>SCLOCCO</b>  |
| 5. _____                     | 10. _____          |

Svolge le funzioni di Segretario **Daniela Valenza**

L'Estensore  
**Dott.ssa Gaudenza D'Alessandro**  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio  
**Dott.ssa Gaudenza D'Alessandro**  
(firma)

Il Dirigente del Servizio  
**Dott. Luigi Del Sordo**  
(firma)

Il Direttore Regionale  
**Ing. Emidio Primavera**  
(firma)

Il Componente la Giunta  
**F.to Dott. Luciano D'Alfonso**  
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

**F.to Avv. Daniela Valenza**  
(firma)

Il Presidente della Giunta

**F.to Dott. Luciano D'Alfonso**  
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta  
(firma)

## OGGETTO

Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.  
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 Ottobre 2016, art. 12.  
Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra Regione Abruzzo ed Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Tevere per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Centrale per la parte del territorio della Regione Abruzzo riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro.

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ed in particolare l'art. 13 relativo ai Piani di Gestione dei Bacini idrografici degli Stati membri;

VISTA la legge 18.05.89 n. 183 recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, l'art.63, comma 1, che dispone l'istituzione in ciascun distretto idrografico dell'Autorità di bacino distrettuale;

VISTA la Legge della Regione Abruzzo 16.09. 1998 n. 81 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 5 del 10.03.2015 recante "Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria Nazionale" pubblicata sul BURA Speciale n. 25 del 11.03.2015, ed in particolare:

- 1) l'art. 1, comma 1, in base a cui la Regione Abruzzo, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da emanarsi su proposta del Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge, sopprime le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro istituite, rispettivamente, con legge regionale 16 settembre 1998 n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e con legge regionale 24 agosto 2001 n. 43 (Istituzione dell'Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro);
- 2) l'art. 2, al comma 1, che demanda ad apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale la nomina di un commissario liquidatore per lo svolgimento delle attività conseguenti alla soppressione delle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e la disciplina dei compiti, funzioni e durata dell'incarico, che non può in ogni caso superare i centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica della nomina";

3) l'art. 5, comma 3, secondo cui i riferimenti alle Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro contenuti nella legge regionale n. 81/98, nei regolamenti e nelle delibere regionali si intendono riferiti al Dipartimento regionale competente in materia di difesa del suolo e/o ai competenti Organi Istituzionali della Regione Abruzzo;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 37 del 14 aprile 2015 con cui, in attuazione dell'art. 1 della L.R. n. 5/2015 sopra specificato, sono state soppresse le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e nominato il Commissario Liquidatore, designato nell'Ing. Luciano Di Biase;

VISTE le L.R. 16 Ottobre 2015 n. 30 (pubblicata sul BURAT Speciale n. 109 del 21.10.2015), L.R. 13 Aprile 2016 n. 11 (pubblicata sul BURAT Speciale n.59 del 14.04.2016), L.R. 03 Novembre 2015 n. 36 (pubblicata sul BURAT Speciale n. 121 del 06.11.2015) recanti "Modifiche alla L.R. 5/2015" che hanno prorogato il termine originario di durata dell'incarico commissariale di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 5/2015 sopra vista;

VISTA, da ultimo, la L.R. 12 Ottobre 2016 n. 35 (pubblicata sul BURAT Speciale n. 126 del 12.10.2016) che, all'art. 1, modifica il comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 5/2015 fissando in totali duecentosettanta giorni la durata massima dell'incarico di Commissario Liquidatore a decorrere dalla data di notifica della nomina, ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all'art. 51 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 se in data precedente;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 86 del 12 ottobre 2016 con il quale, in attuazione della L.R. n. 35/2016, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, l'incarico di Commissario Liquidatore dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro fino alla data del 22 aprile 2017, ovvero sino alla definizione delle procedure di cui all'art. 51 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 se in data antecedente;

CONSIDERATO che, in attuazione dell'art. 170, comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006 sopra citato, come da ultimo modificato con L. n. 13/2009, nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, le Autorità di Bacino di cui alla L. n. 183/89 sono prorogate fino alla data di entrata in vigore di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere "medio tempore" dalle medesime Autorità;

VISTO il Decreto Legislativo 10 dicembre 2010 n. 219 "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque";

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 1 lettera a) del suddetto D.Lgs. n. 219/2010 sopracitato, con cui si stabilisce che le relative funzioni in materia di aggiornamento dei Piani di Gestione, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2000/60/CE sopra citata, siano svolte dalle Regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, in attuazione della funzione di coordinamento riconosciuta alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale, nelle more della costituzione delle Autorità di Bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ed in particolare l'art. 51 "Norme in materia di Autorità di Bacino" che ha apportato modifiche ed integrazioni alle previgenti disposizioni in materia del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare nei termini di seguito riportati:

- l'art. 63 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dall'art. 51 della L. n. 221/2015, in cui si dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuale del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183;
- l'art. 64 del D.Lgs. n. 152/2006, come da ultimo modificato dall'art. 51 della L. n. 221/2015, nel quale è stabilito che il territorio della Regione Abruzzo afferisce sia al Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale, per la parte ricadente nel Bacino Nazionale del Tevere, nei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo, nel Bacino interregionale del Sangro e Tronto, sia al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per la parte ricadente nel Bacino Nazionale dei Fiumi Liri Garigliano e nel Bacino Interregionale del Trigno;
- l'art. 170, comma 2 bis del D.Lgs. n. 152/2006 sopra citato, come da ultimo modificato dall'art. 51 della L. n. 221/2015, in cui è stabilito che nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di Bacino di cui alla L. n. 183/89 sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell'art. 63 dello stesso decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'art. 51 della L. 28 dicembre 2015 n. 221, comma 4, dispone che:

- il decreto ministeriale, di cui al comma 3 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006 sopra citato, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge;
- dalla data di cui al precedente punto sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183 e in fase di prima attuazione, dalla stessa data di entrata in vigore della legge 221/2015, le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 Ottobre 2016 recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183" adottato, ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27-Serie Generale del 02.02.2017;

VISTO, in particola, l'art. 12 del D.M 25 ottobre 2016 sopra citato recante "Modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015 n. 221" in cui è dettata la relativa disciplina in materia, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO, per quanto sopra, che:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 sopra citato del D.M 25 ottobre 2016, i Segretari delle Autorità di Bacino Nazionali restano in carica ai fini dell'avvio operativo delle Autorità di Bacino, svolgendo le funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei Segretari Generali delle Autorità di Bacino
- ai sensi del comma 6 dell'art. 12 sopra citato del D.M 25 ottobre 2016, per le attività previste nella medesima norma, i Segretari Generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 25 ottobre 2016, funzioni di Autorità di bacino;
- ai sensi del comma 7 del citato art. 12 del D.M. 25 ottobre 2016, fino all'emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 63 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, le attività di pianificazione di bacino, ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi piani, facenti capo alle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e alle strutture regionali comprese nei singoli distretti che svolgono, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sopra citato le funzioni di Autorità di bacino, sono esercitate secondo le modalità di cui al comma 6 dell'art. 12, sopra specificate;

DATO ATTO che, in base alla disciplina regionale sopra richiamata, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Nazionale del Tevere intende avvalersi, d'intesa con la Regione, dell'attuale struttura dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro, individuando nell'attuale Commissario Liquidatore della medesima Autorità di Bacino regionale, Ing. Luciano Di Biase, il delegato di firma, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D.M 25 ottobre 2016 sopra citato;

VISTO, in relazione alle sopra richiamate disposizioni legislative, nonché alle competenze ascritte, lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Abruzzo ed Autorità di Bacino del Fiume Tevere, per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Centrale per la parte del territorio della Regione Abruzzo riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, completo di relativo Allegato A recante schema dell'Atto di Delega, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL. 1), che disciplina:

- l'ambito operativo della delega di firma e dell'avvalimento, esercitata da parte del Segretario dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, nei confronti rispettivamente dell'attuale Commissario Liquidatore dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro e della Struttura Regionale competente;
- le modalità e termini di svolgimento in avvalimento delle funzioni e attività di competenza dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale ed interregionale del Fiume Sangro per il territorio regionale abruzzese;
- le procedure oggetto di delega e le relative modalità attuative ed operative, anche in termini di utilizzo delle risorse finanziarie e strumentali;

DOPO istruttoria favorevole da parte della Struttura regionale proponente;

DATO ATTO della coerenza del presente provvedimento con gli indirizzi ed obiettivi assegnati al Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali, attestata con la firma in calce allo stesso, a norma dell'art. 23 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, con la firma apposta in calce allo stesso, a norma dell'art. 24 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

Per le finalità di cui alle premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, di:

1. APPROVARE lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Abruzzo ed Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Tevere, citato in premessa, per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Centrale per la parte del territorio della Regione Abruzzo riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro completo di relativo Allegato A recante schema dell'Atto di Delega, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL. 1), che disciplina:
  - l'ambito operativo della delega di firma e dell'avvalimento, esercitata da parte del Segretario dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, nei confronti rispettivamente dell'attuale Commissario Liquidatore dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro e della Struttura Regionale competente;
  - le modalità e termini di svolgimento in avvalimento delle funzioni e attività di competenza dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale ed interregionale del Fiume Sangro per il territorio regionale abruzzese;
  - le procedure oggetto di delega e le relative modalità attuative ed operative, anche in termini di utilizzo delle risorse finanziarie e strumentali;
2. INDIVIDUARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D.M 25 ottobre 2016 sopra citato, nell'attuale Commissario Liquidatore della medesima Autorità di Bacino regionale, Ing. Luciano Di Biase, il delegato di firma per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Centrale relativamente alla parte del territorio della Regione Abruzzo riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro;
3. DARE MANDATO al Direttore del Dipartimento Regionale OO.PP. competente in materia di procedere alla stipula del Protocollo di Intesa di cui al punto 1) del presente dispositivo;
4. DARE ATTO che agli oneri finanziari discendenti dalla presente deliberazione si provvede con le risorse regionali stanziare annualmente in sede di bilancio di previsione della Regione Abruzzo, sul capitolo di spesa n. 151532, destinate al funzionamento dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale dell'Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro;
5. TRASMETTERE, per il seguito di competenza, la presente deliberazione all'Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Tevere.

ED/rc

(c:\users\roberto.cerbara\documents\copia\ed\varie\delibere\delibera protocollo tevere per d m 4 aprile.docx)

ALLEGATO 1

**Intesa, ai sensi dell'art. 12 commi 6 e 7 del D.M. 25 ottobre 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare fra il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e la Regione Abruzzo per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Centrale per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Centrale per la parte del territorio della Regione Abruzzo riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro.**

**Premesso che:**

- l'art.63 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 dispone che in ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale;
- l'art. 63 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuale del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183;
- l'art. 51 comma 4 della legge 221/2015 dispone che il decreto ministeriale sopra citato è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183 e che in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della legge 221/2015 le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010 n. 219, che a tal fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto;
- in conformità di quanto previsto all'art. 63 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 è stato emesso D.M. 25 ottobre 2016, pubblicato in G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017, recante *“disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*;
- l'art. 12 del D.M 25 ottobre 2016 sopra citato, recante *modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015*

n.221, al comma 6 dispone che per le attività previste nella medesima norma i segretari generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 25 ottobre 2016, funzioni di Autorità di bacino;

- ai sensi del comma 7 del citato art. 12 del D.M. 25 ottobre 2016, fino all'emanazione del D.P.C.M. di cui all'art. 63 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, le attività di pianificazione di bacino, ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi piani, facenti capo alle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e alle strutture regionali comprese nei singoli distretti che svolgono, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sopra citato le funzioni di Autorità di bacino, sono esercitate secondo le modalità di cui al comma 6 dell'art. 12, meglio sopra specificate;
- ai sensi della lett. b) del comma 10 dell'art. 63 del D.Lgs. 152/2006 le Autorità di bacino provvedono a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
- ai sensi dell'art. 170 comma 11 del D.Lgs. 152/2006, fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del medesimo decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175 del D.Lgs. 152/2006.

**Considerato che:**

- in conformità delle disposizioni normative sopra citate, nelle more della piena operatività della Autorità di bacino distrettuale, che occorrerà a seguito dell'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è necessario dare seguito alle attività amministrative e procedurali di competenza della Autorità di bacino distrettuale e assicurare continuità alle medesime attività rispetto agli atti emessi dalle soppresse Autorità di bacino istituite con legge 183/1989, nel rispetto delle disposizioni citate del D.Lgs. 152/2006 che assicurano, in via transitoria, piena efficacia degli atti emanati dalle soppresse Autorità;
- conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni normative e regolamentari in premessa citate è opportuno stipulare apposite intese con le regioni incluse nel territorio



del Distretto dell'Appennino Centrale, secondo lo schema normativo previsto dall'art. 15 della legge 241/1990, regolando l'espletamento di specifiche attività procedurali tramite apposita delega rilasciata dal Segretario generale ai soggetti individuati dalle strutture regionali.

Tanto sopra premesso e da considerare quale parte integrante della presente intesa

### **TRA**

Il Segretario Generale dell' Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere ingegner Giorgio Cesari

### **E**

la Regione Abruzzo in persona del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ingegner Emidio Rocco Primavera

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1**

##### ***Oggetto, scopo e ambito di applicazione***

1. La presente intesa è stipulata ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 12 del D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 ottobre 2016 e regola le modalità di attuazione delle disposizioni del medesimo decreto ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 221/2015, fino all'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell'art. 63 del D.Lgs. 152/2006 e, comunque, non oltre la nomina dei segretari generali delle Autorità di bacino distrettuale.
2. La presente intesa è stipulata al fine di permettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, previste dalla legge, nonché di conferire continuità amministrativa agli atti delle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 nel rispetto delle disposizioni citate del D.Lgs. 152/2006 che assicurano, in via transitoria, piena efficacia degli atti emanati da dette Autorità fino all'attuazione delle disposizioni della parte terza del decreto legislativo citato.
3. L'intesa, pertanto, regola:
  - a) la ricognizione e comunicazione al Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, in adempimento del ruolo e delle funzioni al medesimo conferite dal comma 4 dell'art. 51 della L. 221/2015 e dal D.M. 25 ottobre 2016, degli atti e



- procedimenti attualmente gestiti dalle autorità di bacino regionali ed interregionali o dalle strutture regionali che svolgono funzioni di Autorità di bacino, che saranno di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale;
- b) le modalità di gestione degli atti e procedimenti che attualmente sono in carico alle autorità di bacino regionale ed interregionale o alle strutture regionali competenti.
4. La presente intesa si applica ai territori di riferimento dei seguenti bacini idrografici:
- bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo;
  - bacino interregionale del Fiume Sangro, limitatamente al territorio abruzzese;

## **Articolo 2**

### *Ricognizione e comunicazione di atti e procedimenti*

1. Con riferimento a quanto stabilito dalla lett. a) del comma 3 dell'art.1 della presente intesa, la struttura regionale che svolge funzioni di Autorità di bacino comunica al Segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, con le modalità che saranno specificamente stabilite fra le strutture operative competenti, la documentazione afferente a:

- I. materiale di pianificazione vigente;
- II. procedimenti di pianificazione in itinere;
- III. cartografia;
- IV. studi in corso ed eventuali flussi informativi con tutti i settori della Pubblica Amministrazione e, ove in essere tramite appositi accordi, con soggetti di diritto pubblico o con soggetti privati;
- V. archivio delle concessioni se disponibile;
- VI. procedimenti pendenti afferenti a pareri su concessioni;
- VII. archivio delle conferenze di servizi effettuate e pendenti.

## **Articolo 3**

### *Avvalimento e delega*

1. Con riferimento a quanto stabilito dalla lett. b) del comma 3 dell'art.1 della presente intesa, le parti concordano che il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere si avvale della struttura regionale competente, ivi comprese le risorse umane e strumentali, per le attività procedurali di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale nei territori di cui all'art. 1 comma 4 della presente intesa.
2. Il Segretario Generale si avvale delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo per le attività di pianificazione emanati dalle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 ed esercitate dalle strutture regionali.



3. Le attività di cui ai commi precedenti saranno esercitate tramite il conferimento di delega rilasciata ai sensi dell'Allegato A, incluso quale parte integrante alla presente intesa.
4. Il soggetto regionale delegato eserciterà le attività amministrative e procedurali in nome proprio assumendone diretta responsabilità.
5. Nell'ambito dei poteri amministrativi delegati sulle procedure individuate all'art. 4 della presente intesa, il Segretario generale potrà impartire direttive sugli atti da compiere e, in accordo con la Regione, secondo le modalità previste all'art. 7, sostituire il delegato in caso di inerzia, annullare in autotutela gli atti illegittimi posti in essere nell'esercizio della delega, revocare la delega.
6. Il Segretario Generale potrà agire direttamente in uno specifico procedimento, fra quelli elencati al successivo art. 4, solo a seguito di revoca della delega.

#### **Articolo 4**

##### ***Procedure oggetto di delega***

1. Costituiscono oggetto di delega i seguenti procedimenti, per i quali il delegato agirà, nelle sedi procedurali, specificando che i medesimi sono effettuati ai sensi e per gli effetti della presente intesa:
  - A. le attività di pianificazione di bacino, ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi Piani, secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti;
  - B. pareri di competenza nei procedimenti di concessione di derivazione di acque sotterranee e superficiali;
  - C. pareri di compatibilità idraulica ed idrogeologica ai fini della realizzazione di opere pubbliche, di interesse pubblico e private, consentite dalle Norme, laddove richiesto;
  - D. pareri per la realizzazione di opere di messa in sicurezza delle aree a rischio idraulico e/o idrogeologico;
  - E. atti di assenso, nulla osta o pareri, comunque denominati, ove richiesto;
  - F. pareri nell'ambito dei procedimenti di VIA e VAS di competenza delle Autorità di bacino;
  - G. pareri di coerenza di interventi di consolidamento e mitigazione della pericolosità e del rischio idrogeologico, programmati da strutture regionali, con la pianificazione di bacino;
  - H. attività consultiva sulle attività di competenza.
2. Il delegato si impegna a trasmettere un report periodico sulle procedure di cui al comma 1.

#### **Articolo 5**

### ***Risorse finanziarie e strumentali***

1. L'avvalimento delle strutture e del personale di cui all'articolo 3 non comporta ulteriori oneri finanziari a carico dell'Autorità di bacino del fiume Tevere.
2. Le spese per la gestione dei procedimenti derivanti dall'avvalimento e dal conferimento della delega e le relative dotazioni strumentali sono a carico dei bilanci di competenza della Regione.

### **Articolo 6**

#### ***Esecuzione, effetti e durata dell'Accordo***

1. La durata della presente intesa decorre dal momento della relativa sottoscrizione e ha termine con l'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4 dell'art. 63 del D.Lgs. 152/2006 e comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 della norma citata.

### **Articolo 7**

#### ***Modifiche dei contenuti dell'intesa, recesso e risoluzione delle controversie***

1. La presente intesa, stipulata per l'oggetto e la causa previsti all'art.1, nelle modalità di attuazione è ispirata al perseguimento dell'interesse pubblico e al principio di leale collaborazione.
2. Le parti, pertanto, concordano:
  - di modificarne i contenuti tramite apposite trattative e solo con il mutuo consenso;
  - la reciproca facoltà di recedere in qualsiasi momento allo scopo di garantire l'interesse pubblico; la comunicazione di recesso avverrà tramite comunicazione PEC inviata con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia del recesso, fatte salve le attività eventualmente in corso che, se compatibile con i motivi di recesso, saranno portate a compimento;
  - di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione della presente intesa.

Il Segretario Generale  
(Ing. Giorgio Cesari)

Regione Abruzzo  
(Ing. Emidio Rocco Primavera)



**AII. A**  
**ATTO DI DELEGA**

Il sottoscritto ingegner Giorgio Cesari, nella qualità di Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, con sede in Roma, via Monzambano, 10, con riferimento a quanto indicato nel presente atto di intesa, avendo individuato, congiuntamente alla Regione Abruzzo, quale soggetto delegato, ai sensi dell'art. 3 dell'intesa medesima, l'Ing. Luciano Di Biase, nella qualità di ex Commissario Liquidatore dell'Autorità di bacino regionale e del bacino interregionale del fiume Sangro

**DELEGA**

ai sensi dell'art. 12 comma 6 del D.M. 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'Ing. Luciano Di Biase, conferendo al medesimo i poteri di svolgimento e responsabilità dei procedimenti indicati all'art. 4 della presente intesa.

Il Delegato si potrà avvalere per lo svolgimento delle proprie funzioni della collaborazione del personale appartenente alla strutture regionale di riferimento e competente in materia di difesa del suolo e tutela delle acque.

L'Aquila, li \_\_\_\_\_

Il Delegante  
Ing. Giorgio Cesari

\_\_\_\_\_

per accettazione  
il Delegato  
Ing. Luciano Di Biase

\_\_\_\_\_